

FONDAZIONE SANTINI GAETANO ED ELVIRA S T A T U T O

(approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 353 del 28/04/1994, modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 824 del 27/05/1997, modificato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1614/2000 del 03/10/2000, con determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna n. 015234 del 21/10/2005 e con determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna n. 3390 del 01/04/2010, nonché con determinazione del Direttore – Direzione Generale Centrale agli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna n. 495 del 19/01/2016)

ART. 1

E' costituita per volontà della Signora Santini Elvira, in memoria di Santini Gaetano, una fondazione denominata

"FONDAZIONE SANTINI GAETANO ED ELVIRA"

La Fondazione ha sede in Ferrara

ART. 2

E' scopo della Fondazione l'attuazione, nella Provincia di Ferrara, di iniziative del più alto interesse sociale, quali, in via principale, l'assistenza nei confronti delle persone di età avanzata, anche mediante la messa a disposizione delle stesse di case di riposo e/o case di cura, nonché, in via subordinata, l'assistenza alle categorie sociali più deboli, con particolare riferimento agli handicappati e ciechi.

ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale oltre al patrimonio pervenuto dalla Sig.ra Santini Elvira.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.



ART. 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Direttivo.

ART. 5

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente della "Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara" o suo Delegato;
- il Presidente della "Cassa di Risparmio di Ferrara SpA" o suo Delegato;
- il Sig. Giorgio Piacentini, che succede al prof. Luigi Piacentini, Presidente della Casa di Cura "Quisisana";
- le due persone designate dal Fondatore: Rag. Mario Carion e Rag. Giulio Piacentini, finché gli stessi non rassegneranno le dimissioni o finché non cesseranno da detta carica per altre motivazioni.

Ove per qualsiasi causa venisse a mancare la possibilità che taluno dei soggetti indicati al comma precedente svolgesse le funzioni previste dal Testamento e dallo Statuto, il Consiglio in seduta straordinaria provvederà, con motivata delibera, a chiamare alla gestione altro soggetto, persona fisica o giuridica, avente adeguate caratteristiche e competenze nel campo della sanità, del credito, della amministrazione e nella assistenza alle categorie più deboli con particolare riferimento agli anziani nonché agli handicappati e ciechi, in modo da assicurare la continuità della Fondazione.

Le persone giuridiche saranno rappresentate nel Consiglio di Amministrazione dal loro legale rappresentante o suo delegato.

I membri del Consiglio individuati come ai commi secondo e terzo durano nell'incarico tre anni e potranno essere confermati, con le medesime procedure di cui al comma secondo.

Analogamente si provvederà quando per qualsiasi altro motivo venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà di diritto attribuita al Presidente pro tempore della "Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara" o suo Delegato.

Il Presidente, qualora ricopra la carica per delega, dura in carica 3 (tre) anni e potrà essere confermato.

ART. 7



Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto di 3 (tre) membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

ART. 8

Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano di età.

ART. 9

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di nominare i membri del Comitato Direttivo
- b) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;
- c) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente o dal Comitato Direttivo.

ART. 10

Il Comitato Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

ART. 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato.



In caso di mancanza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Comitato più anziano di età.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione del giorno da trattare.

In casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata nel termine ridotto di almeno tre giorni prima della riunione.

ART. 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta a voto palese, salvo che non si tratti di nomina di persone.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti e la retribuzione.

ART. 16

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo percepiscono per l'attività svolta, il compenso stabilito annualmente dal Consiglio stesso.

E' previsto inoltre il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

ART. 17

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.



ART. 18

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari, ad altri Enti non aventi fini di lucro e che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.